



UTILIZZAZIONE DI LOCALI E BENI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

(delibera del Consiglio d'Istituto n. 15 del 28 aprile 2022)

I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo a Istituzioni, associazioni, aziende, enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 129/2018, art. 38 e art. 45, c. 2, lett. d).

- a) L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, e dei beni in essi contenuti, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'Istituzione scolastica stessa e che le attività dell'Istituzione scolastica mantengano l'assoluta priorità rispetto all'utilizzo da parte dei concessionari interessati. L'utilizzo potrà essere concesso nelle fasce orarie e nei giorni non coincidenti con le lezioni.
- b) In relazione all'utilizzo dei locali e dei beni in essi contenuti, il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni, oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
 - dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali e dei beni;
 - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali e dei beni quale referente per l'Istituzione scolastica;
 - indicare il nominativo del personale incaricato di provvedere alla vigilanza e alla pulizia che devono essere affidate esclusivamente a personale interno della scuola su compenso di ore aggiuntive a carico del concessionario per un importo orario non inferiore a quello previsto nel contratto di comparto ovvero su compenso forfetario concordato tra le parti interessate;
 - osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali e i beni non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
 - riconsegnare i locali e i beni, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Istituzione scolastica;
 - assumere la custodia e la cura dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, degli impieghi e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola dalle spese connesse all'utilizzo e sostituendo i beni eventualmente danneggiati in tempi congrui allo svolgimento regolare delle attività didattiche;
 - stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
 - avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali e dei beni.
- c) Le richieste di concessione dei locali e dei beni scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere,



oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente Scolastico, verificate la compatibilità della richiesta con le disposizioni del presente regolamento e la disponibilità di quanto richiesto per il giorno e nella fascia oraria stabilita, stipula apposita convenzione.

- d) Il Dirigente Scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'ente proprietario, in casi del tutto eccezionali, da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.
- e) Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'Istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali e dei beni da parte dei concessionari, che devono pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
- f) Per l'utilizzazione dei locali e dei beni in essi contenuti, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori:
- aule (non destinate alle classi) € 10,00/ora e € 50,00 per l'intera giornata;
 - aula magna e spazi ampi € 20,00/ora e € 100,00 per l'intera giornata.
- Non sono escluse forme forfetarie, nel caso di utilizzo di più spazi e/o per periodi prolungati.
- g) La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

Il presente regolamento potrà essere rivisto a seguito di nuove necessità e comunque entro l'anno scolastico 2022-23.